



**SEGRETERIA GENERALE
UFFICIO AFFARI
GENERALI**

**RACCOLTA DEGLI STATUTI E
REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI
AREZZO**

ULTIMA MODIFICA EFFETTUATA CON DELIBERA
CONSIGLIO COMUNALE N. 140 DEL 28.07.2008.



**REGOLAMENTO COMUNALE
ATTIVITA' DI ACCONCIATORE
ED ESTETISTA.**

INDICE

TITOLO I

"PRINCIPI GENERALI"

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali

TITOLO II

"ATTIVITA' DI ACCONCIATORE"

- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Esercizio attività
- Art. 6 Contenuti della dichiarazione di inizio dell'attività
- Art. 7 Provvedimento inibitori
- Art. 8 Facoltà ed o obblighi
- Art. 9 Provvedimenti di sospensione e decadenza
- Art. 10 Vigilanza e Sanzioni

TITOLO III

"NORME FINALI"

- Art. 11 Norme transitorie
- Art. 12 Concertazione
- Art. 13 Disposizioni finali

TITOLO I

“PRINCIPI GENERALI”

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
- a) attività di acconciatore, l'attività disciplinata dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 161, dalla L. 17 ottobre 2005 n. 174 e loro successive modifiche ed integrazioni e dalla L.40/2007;
 - b) requisiti professionali, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento;
 - c) requisiti strutturali, i requisiti dei locali nei quali viene svolta l'attività disciplinata dal presente regolamento;
 - d) procedimento mediante dichiarazione di inizio dell'attività, il procedimento di cui all'art.5 del presente regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio, in forma imprenditoriale, dell'attività di acconciatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. 14/02/1963 n°161 – L.23/12/1970 n° 1142 – L.17/08/2005 n° 174 e successive modifiche ed integrazioni e L.40/2007;
2. Forma parte integrante del presente regolamento l'allegato A “Protocollo ASL per l'apertura di attività di acconciatore”.
3. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie ed urbanistiche prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente atto.
4. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi delle normative sopra indicate, si applicano a qualunque soggetto eserciti l'attività di acconciatore, anche a titolo gratuito.

Art. 3 Principi generali

1. La disciplina dell'attività di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;
 - c) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.
 - e) Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale ed il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme (ed alle successive modificazioni ed integrazioni) contenute:
 - a) nella Legge 161/1963;
 - b) nella Legge 443/1985;
 - c) nella L. 174/2005;

- d) nella L. 40/2007;
- e) nella L.1142/1970;

TITOLO II

“ATTIVITA’ DI ACCONCIATORE”

Art. 4

Requisiti

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l’attività di acconciatore è necessario:
 - a) il possesso dei requisiti professionali indicati dalla legge 161/1963 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso di impresa gestita in forma societaria, il requisito della qualifica professionale deve essere posseduto:
 - dalla maggioranza dei soci quando si tratta di Impresa Artigiana avente i requisiti previsti dalla legge n.443/1985, così come modificata dalla Legge n. 133/97 ed esercente l'attività di acconciatore;
 - da dipendente o da socio della società quando si tratti di imprese diverse da quelle previste dalla legge n.443/1985, così come modificata dalla Legge 133/97 (iscritte solo al REA).Il dipendente o il socio deve prestare opera diretta e continuativa all’interno della società stessa;
 - b) il possesso dei requisiti morali di cui al D.lgs. 490/1994;
 - c) la disponibilità di un locale avente destinazione d’uso artigianale ed in possesso dei requisiti igienico-sanitari, strutturali, gestionali e di sicurezza di cui all’allegato A) del presente regolamento;
 - d) aver presentato dichiarazione di inizio attività di cui ai successivi articoli 5 e 6;
2. L’attività non può svolgersi in forma ambulante né su posteggio né presso il domicilio del richiedente la prestazione. Può essere svolta al domicilio del richiedente in caso di necessità (grave malattia o impedimento) o in case di cura (pubbliche e private) a favore dei degenti.
3. E’ comunque consentito l’esercizio dell’attività presso il domicilio dell’esercente, purchè i locali adibiti, abbiano i requisiti di destinazione d’uso artigianale ed igienico sanitari di cui all’allegato A del presente regolamento.

Art. 5

Esercizio dell’attività

1. L’apertura, il trasferimento, l’ampliamento, la riduzione di superficie e le modifiche dei locali possono essere effettuati solo decorsi 30 giorni dalla presentazione di dichiarazione di inizio attività al Comune. L’ampliamento dei locali è consentito esclusivamente in locali ubicati nello stesso immobile, anche su più piani, od in locali attigui al locale autorizzato, comunque comunicanti.
2. Il subingresso nella titolarità dell’attività senza modifiche dei locali compresi ampliamento o riduzioni di superficie possono essere effettuati immediatamente dalla data di consegna al Comune della dichiarazione di inizio attività contenente gli elementi e la documentazione di cui al presente regolamento.
3. In caso di morte del titolare, per le sole aziende aventi i requisiti di cui alla L.443/85 (artigiani), gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi, potranno chiedere di proseguire l’attività, ai sensi dell’art.5 della L.443/85: l’attività dovrà di fatto essere svolta da persona in possesso della qualifica professionale. Il subentrante mortis causa decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa qualora non ottenga la prescritta qualifica professionale entro cinque anni dalla data del subingresso.
4. In caso di ristrutturazione e/o modifica e/o ampliamento o riduzione della superficie dei locali l’esercente ha l’obbligo di darne comunicazione al Comune allegando:
 - planimetria dello stato di fatto e dello stato modificato firmata e timbrata da tecnico abilitato;
 - Dia edilizia;
 - autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall’allegato A del presente regolamento.
5. La cessazione dell’attività è soggetta a comunicazione preventiva allegando l’originale del titolo autorizzatorio o della DIA.
6. In caso di risoluzione o scadenza del contratto di affitto d’azienda, il proprietario ha l’obbligo di presentare la DIA di subingresso per reintestazione prima di dare avvio all’attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dallo scioglimento del contratto;

7. La sospensione volontaria dell'attività è soggetta a comunicazione preventiva ed è consentita per una massimo di 3 mesi. Tale termine può essere prorogato fino a 12 mesi su richiesta dell'interessato per una sola volta, per giustificato motivo e comunque per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.

Qualora l'attività sia esercitata in forma di ditta individuale, fermo l'obbligo di comunicazione documentata, i termini di sospensione di cui sopra non si applicano in caso di:

-malattia certificata;

-assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art.33 della L.104/92 e dall'art.42 del D.L.1512/2001;

- gravidanza e puerperio. In questo caso il termine di sospensione è consentito per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;

Art. 6

Contenuti della dichiarazione di inizio dell'attività

1. La dichiarazione di cui all'art.5 da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Attività Produttive e sul sito internet del Comune deve essere presentata in triplice copia con firma in originale e deve contenere:

a) dati anagrafici del richiedente;

b) dati dell'impresa;

c) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa individuale o del direttore dell'impresa non artigiana o della maggioranza dei soci della società artigiana ai sensi della legge 161/1963 e successive modifiche ed integrazioni;

d) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;

e) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);

f) dichiarazione del rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche (solo dove previsto dalle norme edilizie).

g) indicazione della destinazione d'uso artigianale del locale e estremi dell'agibilità dello stesso;

h) autocertificazione del possesso dei requisiti igienico sanitari, gestionali strutturali e di sicurezza previsti nel protocollo USL di cui all'allegato A) del presente regolamento;

i) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (estetiche) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.

j) Indicazione dell'effettivo inizio della attività.

2. Devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:100 dei locali con posizione delle attrezzature ed arredi firmata da tecnico abilitato;

- se trattasi di società, copia dell'Atto costitutivo e Statuto debitamente registrato;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;

- certificato di qualificazione professionale;

- asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante il possesso dei requisiti previsti nel protocollo USL di cui all'allegato A) del presente regolamento;

3. In caso di subingresso oltre alla dichiarazione di inizio dell'attività di cui sopra e ai documenti e/o autocertificazioni sopra indicate, dovranno essere altresì allegati:

a) copia dell'atto di cessione debitamente registrato;

b) titolo autorizzatorio/o copia originale della dichiarazione di inizio attività del cedente;

4. Per la cessazione dell'attività è sufficiente che la comunicazione contenga gli elementi di cui al comma 1 lettera a)-b)-d) del presente articolo, con allegato copia del documento d'identità del titolare e l'originale del titolo autorizzatorio o della DIA.

5. La dichiarazione di inizio dell'attività priva degli elementi (contenuti e/o allegati) essenziali è irricevibile ed è inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'inizio attività.

6. La dichiarazione di inizio dell'attività priva degli elementi non essenziali comporta la sospensione del procedimento e l'assegnazione di un termine di 30 giorni per le integrazioni. Trascorso

inutilmente il termine suddetto il procedimento si conclude con provvedimento di inibizione dell'efficacia della DIA e nel caso di subingresso di rimozione di efficacia della DIA.

7.Nel caso di reintestazione dell'attività da parte del proprietario dell'azienda, la DIA deve essere presentata entro 10 giorni dalla scadenza o risoluzione del contratto.

8.La DIA viene trasmessa dal Comune alla USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza del possesso dei requisiti igienico sanitari previsti nel protocollo di cui all'allegato A del presente regolamento.

Art. 7

Provvedimenti inibitori

1. L'Ufficio competente ove riscontri, in fase di verifica-istruttoria nei 30 giorni successivi alla presentazione la mancanza sostanziale di taluno dei requisiti di cui all'art. 4, comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto all'inibizione/rimozione dell'efficacia della DIA, provvede all'eventuale denuncia alle autorità giudiziarie competenti in caso di dichiarazioni mendaci e all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative, ovvero disponendo in caso di possibile conformazione della dichiarazione alle normative vigenti, un termine di 60 giorni per sanare le irregolarità riscontrate. Trascorso inutilmente il termine suddetto il procedimento si conclude con provvedimento di inibizione dell'efficacia della DIA e per il subingresso di rimozione di efficacia della DIA.

Art. 8

Facoltà ed obblighi

1. Gli acconciatori, nell'esercizio della loro attività, possono svolgere semplici e limitate prestazioni accessorie di manicure e pedicure.

2. Gli acconciatori nei locali in cui svolgono l'attività od in quelli attigui possono vendere ovvero fornire al committente quanto strettamente occorrente all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio senza adempiere agli obblighi di cui al D.Lvo 114/1998. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.

3. Nel locale devono essere esposti in modo ben visibile:

a) il titolo abilitativo e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;

b) l'orario di apertura, di chiusura e di eventuali periodi di sospensione dell'attività;

c) le tariffe delle prestazioni praticate.

4. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di una abilitazione per l'esercizio di attività di acconciatore all'interno del territorio comunale. E' ammesso esercitare congiuntamente attività di diverso tipo (estetica) all'interno dello stesso esercizio nel rispetto delle di tutti i requisiti prescritti per ciascuna delle attività.

5.L'esercente l'attività di acconciatore è tenuto ad iscriversi al registro delle imprese della Camera di Commercio.

Art. 9

Provvedimenti di sospensione ed ipotesi di decadenza

1. Ove nel corso dell'attività vengano meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni:

a) l'Ufficio Ambiente, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, diffida l'esercente ad eliminare gli inconvenienti riscontrati e fissa il termine congruo, non superiore ai 6 mesi, per la loro eliminazione;

b) Nel caso di gravi carenze igienico –sanitarie la USL propone la sospensione immediata dell'attività anche parziale, e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Attività Produttive e all'ufficio Ambiente e quest'ultimo emette ordinanza di sospensione dell'attività e diffida l'esercente alla completa eliminazione degli inconvenienti segnalati dalla USL medesima nel termine massimo di 6 mesi rinnovabile in caso di giustificati motivi;

c)sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco ai sensi dell'art.54 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

2.Il Comune dispone altresì:

- la sospensione dell'attività qualora siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente diffidando a ripristinarli e assegnando il termine;
 - la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico sanitarie quando l'esercente non abbia adempiuto alla diffida di cui ai precedenti comma;
 - la chiusura dell'attività qualora, venuti meno i requisiti previsti dalla normativa vigente e da l protocollo USL allegato al presente regolamento, non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività;
3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la revoca o la decadenza dei titoli abilitativi alla attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. N. 445/2000.
4. Il Responsabile del Servizio competente, ai sensi e con le modalità previste dalla legge 241/1990, ordina la chiusura immediata dell'attività quando questa viene esercitata senza titolo abilitativo e/o in assenza dei requisiti formativi e/o dei requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed alle organizzazioni sindacali di categoria.
5. L'interessato decade inoltre dal diritto di esercitare l'attività ove:
- a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività e comunque entro l'eventuale proroga concessa;
 - b) sospenda l'attività oltre i termini di sospensione previsti dall' art.5 del presente regolamento;
 - c) chiuda l'esercizio oltre tre mesi consecutivi senza giustificato motivo;

Art.10 **Vigilanza e Sanzioni**

1. Il Comune tramite il Comando di Polizia Municipale e degli altri enti o organismi accertatori autorizzati, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento e di ogni altra normativa vigente in materia, può promuovere verifiche d'ufficio e accedere in tutti i locali dove si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento ed effettua verifiche anche presso il domicilio dell'esercente nei locali adibiti ad attività di acconciatore ai sensi dell'art.4 comma 3 del presente regolamento.
2. Il Comune tramite il Comando di Polizia Municipale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, predispone mirate attività di vigilanza e controllo per il contrasto dell'abusivismo.
3. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata al Comando di Polizia Municipale ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981.
4. Lo svolgimento di trattamenti o servizi di acconciatura in assenza di uno o più requisiti o in violazione delle modalità previsti dalla legge 174/2005 sono puniti con la sanzione pecuniaria da 250 a 5000 euro;
5. Ove non sia prevista una diversa sanzione amministrativa da parte della vigente normativa, la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento è sanzionata con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nel rispetto delle procedure di contestazione vigente.
6. In caso di particolare gravità o di recidiva il Responsabile del Servizio può inoltre disporre la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 6 mesi. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, a decorrere cioè dall'accertamento della prima infrazione, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.
7. Resta salva ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO III

“NORME FINALI”

Art. 11

Norme transitorie

1. Alle domande pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento.
2. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di autorizzazioni per parrucchiere uomo o donna assumono di diritto la qualifica di acconciatore, sono equiparati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art.3 della Legge 174/2005 e hanno il diritto di richiedere in ogni momento, la rettifica della denominazione del proprio titolo abilitativo;
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di autorizzazione per l'esercizio di barbiere sono abilitati, in sostituzione, all'esercizio della attività di acconciatore, previa presentazione di apposita comunicazione corredata da attestato e/o autocertificazione del possesso della qualifica professionale di acconciatore rilasciata dalla competente Commissione Provinciale per l'Artigianato ai sensi dell'art.6 comma 5 della Legge n.174/2005.
4. A coloro i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso della qualifica di barbiere ed esercitano, o hanno in precedenza esercitato, l'attività di barbiere è comunque garantito il diritto di svolgere l'attività, previa presentazione della DIA in conformità agli articoli 5 e 6 del presente regolamento.

Art. 12

Concertazione

1. Per le discipline e disposizioni particolari attinenti l'attività di acconciatore l'Amministrazione Comunale si avvale della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione con le Associazioni di categoria economiche, le organizzazioni dei lavoratori e le Associazioni dei Consumatori anche al fine di adottare iniziative di contrasto all'abusivismo.

Art. 13

Disposizioni finali

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale in materia nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.
2. il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal presente provvedimento.
3. Alla data di entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione della L.R.20 gennaio 1995 n.9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti" la Denuncia d'inizio attività di cui all'art. 3 comma 2 del presente regolamento per lo svolgimento di attività di acconciatore acquista efficacia immediata dalla data di presentazione, in conformità a quanto previsto dall'art.29 comma 2 della legge 241/90 come modificata dalla Legge n.15/2005 e dall'art.22 della stessa legge n.15/2005, fatta salva l'emanazione di una legislazione regionale di settore che disponga specificatamente per l'attività di acconciatore.

Allegato A
del regolamento di acconciatore

PROTOCOLLO USL PER L'ATTIVITA' DI ACCONCIATORE

1. LOCALI

- non dovranno essere comunicanti con civili abitazioni ma disporre di ingresso esclusivo
- l'altezza deve essere conforme al regolamento edilizio comunale (mt. 3,00). E' ammessa deroga a tale limite nei casi e secondo le procedure previste dal vigente regolamento edilizio comunale
- superficie minima:
 - per una poltrona mq. 10
 - per due poltrone mq. 12
 - per ogni poltrona in più mq. 4
- rapporto di aeroilluminazione naturale ed altri requisiti generali, come da documento "Linee guida per i locali di lavoro" emanate dalla Regione Toscana
- pavimenti e pareti adiacenti a luoghi di lavoro costituiti o rivestiti da materiali di colore chiaro, lavabili e disinfettabili; le rimanenti pareti convenientemente intonacate e pitturate;
- forniti di acqua corrente potabile calda e fredda;
- è sufficiente un unico servizio igienico fino a 10 persone (poltrone + addetti), composto da locale w.c. più antibagno con lavabo, rivestiti in materiale ceramico;
- dovranno essere sempre previste:
 - una zona attesa con poltrone o divani
 - una zona lavaggio e colore
 - una zona taglio acconciatura, asciugatura
 - una zona magazzino – ripostiglio
 - una zona spogliatoio, con armadi a doppio scomparto per gli addetti (può coincidere con l'antibagno o il magazzino)
- gli impianti elettrico e termico dovranno essere conformi alla L. 46/90 e norme applicative
- gli scarichi dovranno essere conformi alla normativa vigente.

2. ATTREZZATURE

- i locali dovranno essere forniti di:
 - poltrone di materiale lavabile e disinfettabile;
 - pattumiera con coperchio a pedale;
 - armadietti chiusi per biancheria pulita;
 - contenitori lavabili e disinfettabili per la biancheria sporca;
 - in caso di lavaggio autonomo di biancheria, lavatrice che assicuri il lavaggio a 90° C;
 - taglienti monouso o in materiale sterilizzabile;
 - guanti monouso per il personale che adoperi cosmetici, tinture o altri prodotti chimici;
 - sterilizzatrice per i taglienti tipo stufe a secco o sfere al quarzo;
 - soluzione disinfettante per gli strumenti non sterilizzabili con il calore;
 - cassetta medicazione per eventuali ferite da taglio.

3. PERSONALE

- Il personale deve essere dotato di:
 - abbigliamento idoneo di colore chiaro ed utilizzato esclusivamente all'interno del locale;
- In ogni caso il personale, occasionalmente affetto da malattia contagiosa, deve mettere in atto tutte le precauzioni per evitare il contagio.

4. PROCEDIMENTI TECNICI

- Le tinture e/o sostanze chimiche utilizzate devono essere certificate dalla ditta produttrice come professionali, non tossiche o nocive e biodegradabili secondo la normativa;
- non potranno essere utilizzate attrezzature e/o sostanze con finalità estetiche o terapeutiche se non in presenza di relativo diploma o laurea, secondo la normativa vigente.

5. DEROGHE

Tali requisiti si applicano in caso di ristrutturazione e ampliamento dei locali, trasferimento di sede, nuova attività.

ALLEGATO 2

**REGOLAMENTO COMUNALE
DELL'ATTIVITA' DI ESTETICA**

INDICE

TITOLO I

"PRINCIPI GENERALI"

- Art. 1 Definizioni
- Art. 2 Ambito di applicazione
- Art. 3 Principi generali

TITOLO II

"ATTIVITA' DI ESTETICA"

- Art. 4 Requisiti
- Art. 5 Esercizio della attività
- Art. 6 Contenuti della dichiarazione di inizio attività
- Art. 7 Provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività
- Art. 8 Facoltà e obblighi
- Art. 9 Provvedimenti di sospensione ed ipotesi di decadenza
- Art.10 Vigilanza e sanzioni

TITOLO III

"NORME FINALI"

- Art. 11 Norme transitorie
- Art. 12 Concertazione
- Art.13 Disposizione Finali

TITOLO I

“PRINCIPI GENERALI”

Art. 1 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, salva diversa indicazione, si intende per:
- a) attività di estetica, l'attività che comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo prevalente o esclusivo sia quello di mantenerlo o migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti compreso quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità devono essere perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla L.R. n.28/2004 e succ. modifiche, con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art.3 della stessa legge con esclusione di qualsiasi attività di medicina estetica in quanto rientrante nella professione medica. Le attrezzature utilizzabili sono quelle indicate in allegato al regolamento regionale n.47-r/2007 e succ. modifiche, i prodotti cosmetici applicabili quelli definiti dalla legge 713/1986;
 - b) requisiti professionali, i requisiti prescritti dalla vigente normativa per l'esercizio dell'attività disciplinata dal presente regolamento;
 - c) requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, i requisiti dei locali e le modalità di utilizzo delle attrezzature relativi allo svolgimento dell'attività di estetica previsti dal regolamento regionale 2 ottobre 2007 n.47/R e succ. modifiche ;
 - d) procedimento mediante denuncia di inizio dell'attività, il procedimento di cui all'art.5 e 6 del presente regolamento.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle attività di estetica ai sensi e per gli effetti della L.R. n.28/2004 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento di attuazione D.P.G.R 2 ottobre 2007 n.47/r e succ. modifiche.
2. Sono fatte salve le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e di sicurezza prescritte da diverse disposizioni normative anche ove non espressamente richiamate nel presente regolamento.
3. Le disposizioni del presente regolamento, ai sensi delle normative vigenti, si applicano a qualunque soggetto eserciti l'attività di estetica, anche a titolo gratuito.

Art. 3 Principi generali

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - a) Principio della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione;
 - b) Principio di buon andamento ed imparzialità ai sensi dell'art. 97 della Costituzione, di economicità, efficacia e pubblicità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 1 della legge 241/1990;
 - c) Principio di semplificazione mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R.445/2000, da parte dell'interessato, circa il possesso dei requisiti morali e professionali, nonché in ordine al possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitarie riguardanti i locali e le modalità di utilizzo delle attrezzature relativi allo svolgimento dell'attività di estetica;
 - d) Principio della valorizzazione delle professioni artigianali nelle loro diverse espressioni ai sensi dell'art. 1 della legge quadro per l'artigianato 8 agosto 1985 n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - e) Principio del recupero dell'efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 41 comma 1 della Legge 449/1997.
 - f) Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità sul territorio nazionale ed il corretto ed uniforme funzionamento del

mercato, nonché ad assicurare ai consumatori finali migliori condizioni di accessibilità all'acquisto di prodotti e servizi sul territorio nazionale, in conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alle norme contenute:

- a) Nella L.R.28/2004 e successive modifiche e integrazioni
- b) Nel regolamento di attuazione D.P.G.R. 47-r/2007 e successive modifiche e integrazioni;

TITOLO II

“ATTIVITA’ DI ESTETICA”

Art. 4

Requisiti

1. Per poter esercitare, in luogo pubblico o privato, l'attività di estetista occorre:

a) il possesso del requisito professionale di cui all'art.10 della Legge n. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni:

- Da parte del titolare della ditta individuale artigiana e dei dipendenti che personalmente, professionalmente svolgono attività di estetica;
- Nell' Impresa Artigiana in forma societaria anche cooperativa, da parte di tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica;
- nelle imprese diverse da quelle previste dalla legge n.443/1985 così come modificata dalla Legge 133/97 (iscritte solo al REA), da parte di tutti i soci e i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica;

b) il possesso dei requisiti morali di cui al DPR 490/1994;

c) la disponibilità di un locale avente destinazione d'uso artigianale ed in possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale 47/2007 e succ. modifiche;

d) aver presentato la Denuncia d'inizio attività di cui di cui all'art. 5 e 6 del presente regolamento

2. L'attività di estetica non può svolgersi in forma ambulante, né su posteggio, né presso il domicilio del richiedente la prestazione. Possono essere svolte al domicilio del richiedente solo in caso di necessità (grave malattia o impedimento) o in case di cura (pubbliche e private) a favore dei degenti.

3. E' comunque consentito l'esercizio dell'attività presso il domicilio dell' esercente o presso sede designata dal committente, purché i locali adibiti all'attività abbiano i requisiti di sicurezza, strutturali ed igienico-sanitari previsti dal regolamento regionale sopracitato, siano destinati esclusivamente all'attività, abbiano accesso separato e il richiedente dichiara di consentire i controlli da parte delle Autorità competenti nei locali. In tale ipotesi l'attività di estetica è limitata a prestazioni che non necessitino dell'utilizzo di attrezzature elettromeccaniche di cui allegato A del regolamento regionale, fatto salvo l'utilizzo degli strumenti per la sterilizzazione.

Art. 5

Esercizio della attività

1. L'apertura, il trasferimento e il subingresso sono soggetti a Denuncia d'inizio attività da presentare al Comune. L'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della DIA e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla presentazione della stessa, salvo richiesta di proroga per comprovata necessità.

2. In caso di morte del titolare, per le sole aziende aventi i requisiti di cui alla L.443/85 (artigiani), gli aventi diritto, che dovranno provare la qualità di eredi, potranno chiedere di proseguire l'attività, ai sensi dell'art.5 della L.443/85: l'attività dovrà di fatto essere svolta da persona in possesso della qualifica professionale. Il subentrante mortis causa, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, qualora non ottenga la prescritta qualifica professionale entro cinque anni dalla data del subingresso.

3. In caso di ristrutturazione e/o modifica dei locali, ampliamento o riduzione di superficie l' esercente ha l'obbligo di darne comunicazione al Comune allegando:

- planimetria dello stato di fatto e dello stato modificato firmata e timbrata da tecnico abilitato;
- eventuale Dia edilizia;

- autocertificazione che il locale possiede i requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 47-r/2007 e succ. modifiche;

4. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione preventiva allegando l'originale del titolo autorizzatorio o della DIA.

5. In caso di risoluzione o scadenza del contratto di affitto d'azienda, il proprietario ha l'obbligo di presentare la DIA di subingresso per reintestazione prima di dare avvio all'attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dallo scioglimento del contratto;

6. La sospensione volontaria dell'attività è soggetta a comunicazione preventiva ed è consentita per un massimo di 3 mesi. Tale termine può essere prorogato fino a 12 mesi su richiesta dell'interessato per una sola volta, per giustificato motivo e comunque per impossibilità derivante da circostanze, debitamente documentate, indipendenti dalla volontà dell'interessato e comunque non dipendenti da sua colpa.

Qualora l'attività sia esercitata in forma di ditta individuale, fermo l'obbligo di comunicazione documentata, i termini di sospensione di cui sopra non si applicano in caso di:

- malattia certificata;

- assistenza a figli minori con handicap gravi come previsto dall'art.33 della L.104/92 e dall'art.42 del D.L.1512/2001;

- gravidanza e puerperio. In questo caso il termine di sospensione è consentito per un periodo massimo cumulativo di quindici mesi;

Art. 6

Contenuti della dichiarazione di inizio attività

1. La dichiarazione di cui all'art.5 da effettuarsi su apposita modulistica disponibile presso l'Ufficio Attività Produttive e sul sito internet del Comune deve essere presentata in triplice copia con firma in originale e deve contenere:

k) dati anagrafici del richiedente;

l) dati dell'impresa;

m) autocertificazione del possesso dei requisiti professionali da parte del titolare dell'impresa individuale o per l'impresa non artigiana o artigiana ai sensi della legge 161/1963 e successive modifiche ed integrazioni, da parte di tutti i soci e dipendenti che svolgono professionalmente l'attività di estetica;

n) autocertificazione del possesso dei requisiti strutturali, gestionali ed igienico sanitari e del rispetto delle modalità di utilizzo delle attrezzature previsti dal regolamento regionale 47-r/2007 e succ. modifiche, nonché dichiarazione di conformità di cui al D.M.37/2008;

o) ubicazione dei locali nei quali si svolge l'attività;

p) indicazione delle caratteristiche dei locali con particolare riferimento alla loro localizzazione (piano terreno o piano superiore), alle condizioni di accessibilità, al numero di vani complessivi (compresi quelli non destinati all'attività);

q) dichiarazione del rispetto delle norme in materia di barriere architettoniche (solo dove previsto dalle norme edilizie).

r) indicazione della destinazione d'uso artigianale del locale e estremi dell'agibilità dello stesso;

s) l'indicazione se nell'esercizio vengono e/o verranno esercitate altre attività artigianali (acconciatore) o la fornitura al committente di beni accessori alla prestazione del servizio.

t) Indicazione dell'effettivo inizio della attività.

2. Devono essere allegati:

- planimetria in scala 1:100 dei locali con posizione delle attrezzature ed arredi firmata da tecnico abilitato;

- se trattasi di società, copia dell'Atto costitutivo debitamente registrato o visura camerale;

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità di ognuna delle persone che rendono e sottoscrivono dichiarazioni; in caso di cittadini extracomunitari, questi devono allegare fotocopia di valido permesso di soggiorno;

- certificato di qualificazione professionale;

- asseverazione a firma di tecnico abilitato attestante il possesso dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dal regolamento regionale n.47-r/2007;

3. In caso di subingresso oltre a quanto previsto dai commi precedenti dovranno essere allegati copia dell'atto di cessione debitamente registrato e titolo autorizzatorio/o copia originale della dichiarazione di inizio attività del cedente.
4. Per la cessazione dell'attività è sufficiente che la comunicazione contenga gli elementi di cui al comma 1 lettera a)-b)-e) del presente articolo, con allegato copia del documento d'identità del titolare e l'originale del titolo autorizzatorio o della DIA.
5. La dichiarazione di inizio dell'attività priva degli elementi (contenuti e/o allegati) essenziali è irricevibile ed è inidonea a produrre gli effetti abilitativi all'inizio attività.
6. La dichiarazione di inizio dell'attività priva degli elementi non essenziali comporta la sospensione del procedimento e l'assegnazione di un termine di 30 giorni per le integrazioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto il procedimento si conclude con provvedimento di rimozione dell'efficacia della DIA.
7. La DIA viene trasmessa dal Comune alla USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste dall'art.11 della legge 28/2004 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 7

Provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività

1. L'Ufficio competente ove riscontri, in fase di verifica-istruttoria nei 30 giorni successivi alla presentazione la mancanza sostanziale di taluno dei requisiti di cui all'art. 4, comunica all'interessato l'avvio del procedimento diretto a vietare la prosecuzione dell'attività e rimuovere l'efficacia della DIA, provvede all'eventuale denuncia alle autorità giudiziarie competenti in caso di dichiarazioni mendaci e all'applicazione di eventuali sanzioni amministrative;
2. In caso di possibile conformazione della dichiarazione alle normative vigenti, assegna un termine di 60 giorni per sanare le irregolarità riscontrate. Trascorso inutilmente il termine suddetto il procedimento si conclude con provvedimento di rimozione dell'efficacia della DIA.

Art. 8

Facoltà ed obblighi

1. E' vietato nell'esercizio dell'attività di estetica la redazione e prescrizione di diete.
2. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa. Sono fatte salve le limitazioni ed i titoli autorizzatori previsti da leggi speciali.
3. Nel locale devono essere esposti in modo ben visibile:
 - a) il titolo abilitativo e le comunicazioni successivamente prodotte o trasmesse dagli uffici competenti;
 - b) l'orario di apertura, di chiusura e gli eventuali periodi sospensione dell'attività;
 - c) le tariffe delle prestazioni praticate.
4. Uno stesso imprenditore individuale non può essere titolare di più di un titolo autorizzatorio per l'esercizio di attività di estetica. E' ammesso esercitare congiuntamente attività di diverso tipo (acconciatore) all'interno dello stesso esercizio, nel rispetto di tutti i requisiti prescritti per ciascuna delle attività.
5. L'esercente l'attività di estetica è tenuto ad iscriversi al registro delle imprese della Camera di Commercio.
6. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica, previa presentazione al Comune della denuncia d'inizio attività, a condizione che siano in possesso di tutti i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza e di gestione previste dalle disposizioni vigenti e che gli addetti allo svolgimento dell'attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'art.10 della L.R.28/2007. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.
7. L'attività di estetica può essere svolta in alberghi e palestre, previa presentazione al Comune della denuncia d'inizio attività, a condizione che siano in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e igienico sanitari previsti dal regolamento regionale 47-r/2007 e succ. modifiche. Non è necessario che i titolari delle strutture, se non operatori, siano in possesso dei requisiti formativi previsti dal regolamento regionale 47-r/2007 e succ. modifiche;

Art. 9

Provvedimenti di sospensione ed ipotesi di decadenza

1. Ove nel corso dell'attività vengano meno taluni dei requisiti igienico-sanitari indispensabili per la garanzia della sicurezza sanitaria delle prestazioni:

a) l'Ufficio Ambiente, su segnalazione conforme dei competenti uffici della Azienda Sanitaria Locale, diffida l'esercente ad eliminare gli inconvenienti riscontrati e fissa il termine congruo, non superiore ai 6 mesi, per la loro eliminazione;

b) Nel caso di gravi carenze igienico – sanitaria la USL propone la sospensione immediata dell'attività anche parziale, e ne dà immediata comunicazione all'Ufficio Attività Produttive e all'ufficio Ambiente e quest'ultimo emette ordinanza di sospensione dell'attività e diffida l'esercente alla completa eliminazione degli inconvenienti segnalati dalla USL medesima nel termine massimo di 6 mesi rinnovabile in caso di giustificati motivi;

c) sono fatte salve le ipotesi di ordinanze contingibili ed urgenti di competenza del Sindaco ai sensi dell'art.54 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

2. Il Comune dispone altresì:

- la sospensione dell'attività qualora siano venuti meno i requisiti previsti dal presente regolamento, dalla L.R.28/2004 e successive modifiche e integrazioni e dal relativo regolamento regionale diffidando a ripristinarli e assegnando il termine, salvo quanto previsto all'art.12 comma 4 della L.R.28/2004;

- la chiusura dell'attività di estetica in caso di gravi carenze igienico sanitarie quando l'esercente non abbia adempiuto alla diffida di cui ai precedenti comma;

- la chiusura dell'attività qualora, venuti meno i requisiti previsti dalla L.R.28/2004 e dai regolamenti attuativi, non si ottemperi alle prescrizioni intimate, e comunque ove non sia sanabile il venir meno dei requisiti soggettivi o oggettivi che avevano consentito l'avvio dell'attività e nelle ipotesi previste dall'art.12 comma 7 della L.R.28/2004 succ. modifiche e integrazioni e dall'art.4 del presente regolamento;

3. Oltre a quanto previsto ai commi precedenti, la revoca o la decadenza dei titoli abilitativi alla attività di cui al presente regolamento operano nei casi di dichiarazioni mendaci e/o produzione di atti falsi o loro uso, secondo le previsioni del D.P.R. N. 445/2000.

4. Il Responsabile del Servizio competente, ai sensi e con le modalità previste dalla legge 241/1990, ordina la chiusura immediata dell'attività quando questa viene esercitata senza titolo abilitativo e/o in assenza dei requisiti formativi e/o dei requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti vigenti e comunque nel caso previsto dall'art.12 comma 7 della L.R.28/2007, dandone comunicazione alla Commissione Provinciale per l'Artigianato ed alle organizzazioni sindacali di categoria.

5. L'interessato decade inoltre dal diritto di esercitare l'attività ove:

a) non attivi l'esercizio entro 3 mesi dalla data di efficacia della denuncia di inizio dell'attività e comunque entro l'eventuale proroga concessa;

b) sospenda l'attività oltre i termini di sospensione previsti dall'art.5 del presente regolamento;

c) chiuda l'esercizio oltre tre mesi consecutivi senza giustificato motivo;

Art.10

Vigilanza e Sanzioni

1. Il Comune tramite il Comando di Polizia Municipale e degli altri enti o organismi accertatori autorizzati, vigila sull'osservanza delle norme del presente regolamento, della L.R. 28/2004 e successive modifiche e integrazioni, del relativo regolamento regionale e può promuovere verifiche d'ufficio e accedere in tutti i locali dove si svolgono le attività disciplinate dal presente Regolamento; effettua verifiche anche presso il domicilio dell'esercente nei locali adibiti ad attività di estetica ai sensi dell'art.4 comma 3 del presente regolamento.

2. Il Comune tramite il Comando di Polizia Municipale, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, predispone mirate attività di vigilanza e controllo per il contrasto all'abusivismo.

3. L'accertamento e la contestazione degli illeciti è demandata al Comando di Polizia Municipale ed a tutti gli ufficiali ed agenti di polizia di cui all'art. 13 della legge n. 689/1981.

4. Ove non sia prevista una diversa sanzione amministrativa da parte della vigente normativa in particolare dalla legge 28/2004 e relativo regolamento regionale, la violazione delle disposizioni di

cui al presente regolamento è sanzionata con l'irrogazione di una sanzione pecuniaria da euro 100,00 a euro 500,00 nel rispetto delle procedure di contestazione vigenti.

5. Resta salva ogni altra sanzione prevista dalla normativa vigente e successive modifiche ed integrazioni in particolare quanto previsto dall'art.12 della L.R.28/2004.

TITOLO III

“NORME FINALI”

Art. 11

Norme transitorie

1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della L.R. 74/1994 e successive modificazioni hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione dei tatuaggi e piercing;

2. I percorsi formativi per il conseguimento della qualifica professionale non conclusi alla data del 25.10.2007 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla L.R.74/1994.

Art. 12

Concertazione

1. Per le discipline e disposizioni particolari attinenti l'attività di estetica l'Amministrazione Comunale si avvale della concertazione come metodo di relazione e di collaborazione con le Associazioni di categoria del settore, le organizzazioni dei lavoratori e le Associazioni dei Consumatori anche al fine di adottare iniziative di contrasto all'abusivismo.

Art. 13

Disposizioni finali

1. E' abrogato il precedente Regolamento Comunale in materia nonché ogni altra norma incompatibile con il presente atto.

2. Il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito internet comunale unitamente alla modulistica necessaria ai fini dell'attivazione delle procedure previste dal presente provvedimento.